

somma, che risulterà provata in corso di causa, anche tenuto conto della somma che la procedura di concordato preventivo dovesse corrispondere all'attrice, con interessi moratori e/o ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dal giorno della scadenza del credito al saldo effettivo;

in via subordinata

b) per le ragioni di cui in atti, accertato e dichiarato che i convenuti hanno tenuto i comportamenti meglio decritti in atti, tutti riconducibili all'art. 2395 c.c., considerata l'imprudenza degli stessi e il danno patito direttamente dal patrimonio dell'attrice, corrispondente al prezzo delle forniture rimasto impagato, condannare i convenuti Luigi Miotti e Stefano Miotti a risarcire l'attrice del pregiudizio subito pari ad Euro 211.954,63, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa, anche tenuto conto la somma che la procedura di concordato preventivo corrisponderà all'attrice, con interessi moratori e/o ex D.Lgs. n. 231 del 2002 dal giorno della scadenza del credito al saldo effettivo;

in ogni caso

c) con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

In via istruttoria come da foglio di conclusioni sub d) ed e)

f) Si ribadiscono le domande formulate dall'attrice con l'istanza di autorizzazione depositata in data 5 ottobre 2019 da intendersi qui integralmente ritrascritta e riportata e in particolare si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito, per i motivi di cui alla richiamata istanza, in riforma del provvedimento di rigetto datato 24 dicembre 2019, Voglia autorizzare l'incaricato CTU, dott. Giovanni Sandrini, ad acquisire dalla Società Costruzioni Miotti S.p.A. in liquidazione in concordato e/o dal Commissario Giudiziale nominato nella procedura di concordato preventivo Costruzioni Miotti S.p.A., la documentazione analiticamente indicata nella richiamata istanza di autorizzazione e nello specifico le schede contabili, il libro giornale, il libro inventari, la contabilità di magazzino, i bilanci di verifica a saldi aperti, i libri sociali relativi agli anni 2010/2014 e ogni altra documentazione ritenuta utile dal CTU per l'evasione del quesito peritale, ovvero la documentazione consultata dal Commissario Giudiziale ai fini della redazione della relazione ex art. 172 l.fall. (allegata *sub* doc. 19 da Sig) e in particolare le schede contabili del 2012, 2013 e 2014, il libro delle decisioni dei soci aggiornato fino al verbale del 10 giugno 2014, il libro delle decisioni degli Amministratori aggiornato fino al verbale del 30 giugno 2014 (determinazioni del Liquidatore ex art. 161 e 152 l.fall.), il libro inventari (aggiornato col bilancio al 31.12.2012), il libro giornale stampato fino al 31 dicembre 2013, il libro cespiti aggiornato fino al 31 dicembre 2013, i registri iva acquisiti e vendite e riepilogativo delle liquidazioni aggiornati fino al mese di luglio 2014 (cfr. pag. 28 e 29, doc. 19 Sig), documentazione sufficiente a confermare la



circostanza, già dedotta e comprovata dalla documentazione in atti, che all'esito dell'esercizio al 31 dicembre 2012 il patrimonio netto di Costruzioni Miotti S.p.A. risultava negativo.

g) Si reiterano le contestazioni all'informativa dimessa dal CTU nominato, dott. Giovanni Sandrini, in data 19 febbraio 2020, come verbalizzate in occasione dell'udienza del 9 settembre 2020, da intendersi qui integralmente riportate. In particolare, rilevata l'irritualità della informativa dimessa dal CTU, si insiste affinché l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disponne che il CTU completi la propria relazione peritale rispondendo al quesito sottopostogli dall'Ill.mo Tribunale con provvedimento datato 20 febbraio 2019, sulla base della documentazione già a sua disposizione, anche a fronte delle osservazioni proposte dall'attrice in ordine al valore probatorio della documentazione medesima nella richiamata istanza di autorizzazione formulata in data 5 ottobre 2019 e nella memoria del CTP di parte attrice dott. Riccardo Bonivento, del 16 settembre 2019, e, se del caso, sulla base dell'eventuale ulteriore documentazione che il l'Ill.mo Tribunale adito autorizzerà ad acquisire in accoglimento della reiterata istanza di autorizzazione del 5 ottobre 2019. In subordine si chiede che l'Ill.mo Tribunale adito Voglia disponne la comparizione del CTU, dott. Giovanni Sandrini, a chiarimenti in contraddittorio con i CTP delle parti sul contenuto dell'informativa depositata in data 19 febbraio 2020.

Conclusioni dei convenuti

- 1) rigettarsi le domande attoree così come formulate in quanto infondate;
- 2) spese e competenze di causa rifuse

RAGIONI DELLA DECISIONE

Sig s.p.a ha convenuto in giudizio Luigi Miotti e Stefano Miotti già rispettivamente presidente e amministratore delegato di Costruzioni Miotti s.p.a (fino alla messa in liquidazione della Costruzioni Miotti spa) esponendo che negli ultimi giorni di settembre e a metà ottobre 2013 Costruzioni Miotti s.p.a (di seguito anche "società Miotti") aveva ordinato ad essa Sig s.p.a - azienda leader nella fornitura di conglomerati bituminosi e di lavori di asfaltatura – materiali per l'asfaltatura; le forniture relative all'ordine del mese di settembre erano state consegnate tra fine di settembre e durante il mese di ottobre e quelle relative all'ordinativo di ottobre durante i mesi di novembre- dicembre 2013 per corrispettivo di complessivi € 211.930,63 come da fatture emesse, somma che non le era mai stata pagata e di cui dunque essa era rimasta creditrice.

Ha affermato che mentre stava ancora effettuando l'ultima consegna della seconda fornitura era venuta a conoscenza del fatto che la società Miotti era intenzionata a depositare ricorso per concordato "prenotativo" che era poi stato effettivamente



depositato il 4.12.2013; l'accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art 182 bis l fall. non aveva funzionato sicchè il 3 luglio 2014 era stato depositato un nuovo ricorso per concordato preventivo che era stato poi omologato; vi era previsione di pagamento dei creditori chirografari qual era Sig spa attorno al 15%.

Ha affermato che dalla relazione del Commissario giudiziale risultava che già nel 2013 l'equilibrio finanziario della società Miotti era irrimediabilmente compromesso anche considerato che in quell'anno vi erano state importanti omissioni di versamenti di imposte e che la società era già gravata da ulteriori debiti nei confronti di altri fornitori; inoltre i bilanci riclassificati dal Commissario Giudiziale dimostravano che già al dicembre 2012 vi era stata perdita importante e al 31.12.2013 il patrimonio netto era negativo per oltre € 5.600.000,00. A ciò dovevasi aggiungere che a novembre 2013 i convenuti avevano costituito una newco. che nei primi giorni di dicembre aveva stipulato un contratto di affitto di azienda con la Miotti Costruzioni s.p.a.; gli amministratori avevano agito quantomeno dal giugno- luglio 2013 con grande imprudenza, tanto che il collegio sindacale aveva dovuto proporre un ricorso ex art 2409 cc per ottenere quantomeno la messa in liquidazione della società (e solo dopo ciò era stato depositato il nuovo ricorso per concordato) e ciò aveva comportato un aumento delle passività soprattutto nei confronti dei fornitori; con il concordato richiesto nel luglio 2014 del resto era stato richiesto lo scioglimento di contratti pubblici in essere.

Ha esposto di agire ex art 2394 cc. ed ex art 2486 comma 2 cc posto che nonostante la perdita del capitale sociale della quale gli amministratori avrebbero dovuto rendersi conto già nell'aprile 2013, data di approvazione del bilancio esercizio 2012, la società non era stata sciolta e gli amministratori avevano violato gli obblighi "conservativi", essendo state poste in essere nuove operazioni e comunque essendo stati conclusi nuovi contratti con i fornitori privi di utilità per la società e tali da far incrementare il passivo.

In subordine ha invocato la responsabilità ex art 2395 cc. assumendo di esser stata lesa direttamente dal comportamento illecito degli amministratori che avevano concluso i contratti con la attrice nell'imminenza della determinazione a ricorrere a procedura concorsuale minore e ben consapevoli che non avrebbero pagato i debiti maturati anteriormente al concordato; ha ribadito che le forniture di SIG spa erano destinate a completare l'esecuzione di contratti pubblici dai quali la società avrebbe poi chiesto lo scioglimento.

Ha pertanto chiesto in ragione delle prospettazioni di cui sopra il risarcimento del danno indicato in ragione del proprio credito rimasto insoluto, oltre ad interessi moratori e/o ex Dlgs 231/2002.

I convenuti si sono costituiti con unica difesa contestando quanto *ex adverso* dedotto, osservando in relazione alle domanda ex art 2394 e 2486 cc che gli ordini in



contestazione effettuati tra fine settembre e metà ottobre 2013 per € 200.000,00 circa non costituivano affatto nuove operazioni quanto piuttosto modalità per portare ad esecuzione gli appalti già in corso ed in particolare quello relativo ad un tratto di Pedemontana Veneta assegnato a fine dicembre 2012 per importi di lavori di quasi sette milioni di Euro, lavori iniziati nel febbraio 2013. Hanno altresì in ogni caso affermato che al momento in cui erano state richieste le forniture di cui trattasi non risultavano affatto maturate le condizioni per la messa in liquidazione della società o per il ricorso a procedure concorsuali ed anzi appariva del tutto giustificato l'operato degli amministratori volto ad assicurare la continuità aziendale nell'ottica di impedire con la interruzione della attività la risoluzione delle commesse con gli enti pubblici con gravi conseguenze anche in termini di penali e risarcimento del danno. In particolare hanno osservato che il capitale non risultava affatto perso nell'esercizio 2013 posto che il patrimonio negativo indicato dal Commissario Giudiziale era frutto della riclassificazione del bilancio in ottica liquidatoria. Hanno anche negato anche la sussistenza di nesso di causa tra il preteso comportamento illecito e il danno.

Quanto alla domanda ex art 2395 cc hanno asserito che non era ipotizzabile nella fattispecie danno diretto ma al più, in via ipotetica, solo danno riflesso rispetto a quello arrecato alla società; hanno negato che gli amministratori avessero contratto con la società attrice nella consapevolezza che il prezzo non sarebbe stato pagato posto che all'epoca vi era vari appalti in corso di esecuzione e l'intento degli amministratori al contrario era quello di rispettare le commesse per garantire la continuità degli incassi; essi non avevano affatto preordinato l'insolvenza tanto che essi stessi avevano prestato garanzie personali alle banche finanziatrici nell'interesse della società impiegando in ciò il loro patrimonio.

Da ultimo hanno affermato che l'ammontare dei debiti sociali erano esposti nei bilanci 2011 e 2012 sicchè poteva presumersi che essi fossero noti all'Attrice prima di contrarre con la società Miotti

Infine hanno contestato anche in relazione a tale domanda la sussistenza di nesso di causa tra l' illecito contestato e il danno.

Hanno anche contestato che fossero comunque dovuti ex D lgs 231/2002 interessi moratori.

Concessi i termini ex art 183 VI comma cpc e assegnata la causa una prima volta in decisione, il Collegio ha disposto CTU sul seguente quesito:

“verifichi il CTU se gli amministratori abbiano violato gli obblighi inerenti alla conservazione del patrimonio sociale tenuto conto delle doglianze attoree e dunque verificando in particolare, apportando se del caso le opportune rettifiche ai bilanci di esercizio, se fosse già intervenuta la perdita del capitale sociale precedentemente alla



data degli ordinativi o in data successiva (e quale) anteriore alla domanda di concordato

in caso di perdita del capitale già All'epoca degli ordinativi o nella data successiva, verifichi di quanto si sia aggravata la situazione economico patrimoniale della società dalla data di perdita del capitale sociale in ragione della prosecuzione dell'attività in ottica non conservativa, con assunzione di nuovo rischio d'impresa

fornisca ogni utile elemento tecnico per verificare se il patrimonio sia risultato insufficiente al soddisfacimento del credito dell'attore in ragione di tale aggravamento e in quale misura ne sia derivata (apportate le necessarie riclassificazioni) la insoddisfazione del credito attoreo tenuto anche conto dei risultati del concordato

in caso di non riscontrata perdita del capitale, verifichi il CTU sotto il profilo tecnico, se vi fosse già all'epoca degli ordinativi in capo alla società una situazione di "illiquidità"/ incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni tale per cui, con valutazione "controfattuale "ex ante", risultasse già in allora (o in epoca successiva anteriore a quella del ricorso per concordato) doveroso il ricorso al Fallimento ovvero ai rimedi ex L.F. di risoluzione della crisi alternativi al Fallimento, e fornisca ogni utile elemento tecnico per determinare il danno occorso alla società creditrice sub specie di insoddisfazione del proprio credito derivato dal "ritardo" nel ricorso a tali rimedi"

Il Consulente nominato ha rilevato che la documentazione depositata in causa non era sufficiente per poter espletare l'incarico , mancando le scritture contabili all'uopo necessarie. Precisate nuovamente le conclusioni la causa è stata assegnata in decisione con termini ex art 190 c.pc per conclusionali e repliche.

ooo

Va innanzitutto rilevato che dopo che il CTU aveva rappresentato in sede di operazioni peritali, che gli unici documenti prodotti in causa, utili per l'espletamento del quesito, risultavano essere " i soli bilanci in formato CEE, completi di nota integrativa, relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale, relativi agli esercizi 2010, 2011, 2012 e 2013 (quest'ultimo, peraltro, redatto con criteri di liquidazione)" mentre per procedere con il puntuale espletamento del quesito, risultava necessario disporre di " schede contabili, libro giornale, il libro inventari, la contabilità di magazzino, i bilanci di verifica a saldi aperti, i libri sociali e altra documentazione contabile della società Costruzioni Miotti S.P.A" parte attrice ha formulato istanza, rigettata dal GI. e riproposta in sede di conclusioni, affinché il CTU fosse autorizzato ad acquisire documentazione quale "nello specifico le schede contabili, il libro giornale, il libro inventari, la contabilità di magazzino, i bilanci di verifica a saldi aperti, i libri sociali



relativi agli anni 2010/2014 e ogni altra documentazione ritenuta utile dal CTU per l'evasione del quesito peritale, ovvero la documentazione consultata dal Commissario Giudiziale ai fini della redazione della relazione ex art. 172 l.fall. e in particolare le schede contabili del 2012, 2013 e 2014, il libro delle decisioni dei soci aggiornato fino al verbale del 10 giugno 2014, il libro delle decisioni degli Amministratori aggiornato fino al verbale del 30 giugno 2014, il libro inventari (aggiornato col bilancio al 31.12.2012), il libro giornale stampato fino al 31 dicembre 2013, il libro cespiti aggiornato fino al 31 dicembre 2013, i registri iva acquisiti e vendite e riepilogativo delle liquidazioni aggiornati fino al mese di luglio 2014”...

Condivide il Collegio la reiezione della istanza de qua già effettuata dal giudice istruttore. In primis non opera l'art 198 secondo comma cpc posto che parte convenuta si è opposta alla acquisizione della documentazione contabile.

Per il resto deve osservarsi che la Consulenza tecnica ha funzione di ausilio del giudice nella valutazione tecnica degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni “tecniche”; è consentito di affidare al CTU l'incarico non solo di valutare tecnicamente i fatti e i dati già acquisiti in giudizio (cd. CTU deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (cd. CTU percepiente) purchè però detto accertamento necessiti esso stesso di specifiche cognizioni tecniche; va ritenuto per contro che in virtù del principio dispositivo e del fatto che il processo civile è sottoposto a preclusioni assertive ed istruttorie, non sia consentito al CTU, una volta maturate le preclusioni istruttorie, acquisire la prova dei fatti costitutivi delle domande che le parti potevano autonomamente procurarsi (anche se del caso tramite istanza istruttoria ex art 210 c.pc.), potendo derogarvi solo quando *“la prova del fatto costitutivo della domanda o dell'eccezione non possa essere oggettivamente fornita dalle parti con i mezzi tradizionali, postulando il ricorso a cognizioni tecnico scientifiche oppure per la prova di fatti accessori o secondari..”* (v ex plurimis Cass. civ. Sent. 31886 del 6.12.2019) ; nel caso di specie non si verte in dette ipotesi essendo nella disponibilità della parte attrice procurarsi i documenti contabili su cui far svolgere la CTU ad esempio a mezzo di istanza di esibizione.

Domanda ex art 2394 cc e 2486 cc.

Deve condividersi con il CTU dott Sandrini il rilievo secondo cui i meri bilanci in assenza delle altre scritture contabili della società non consentono di rispondere compiutamente ai quesiti proposti.

Parte attrice pretenderebbe di ovviare a detta carenza documentale affermando che la relazione ex art 172 LF redatta dal Commissario Giudiziale nell'ambito della procedura di concordato preventivo della società Costruzioni Miotti S.P.A. e depositata sub doc.19 sia sufficiente per l'espletamento dell'incarico peritale.



Tale relazione, come richiesto dall'art 172 LF è volta ad analizzare e valutare le cause del dissesto, la condotta del debitore, le proposte di concordato e le garanzie offerte ai creditori; i dati documentali qualora riprodotti nella relazione vanno indubbiamente considerati veritieri attesa la funzione svolta dal Commissario Giudiziale, ma i giudizi tecnici espressi nella relazione - trattandosi per l'appunto di valutazioni e non di mera riproduzione di dati- non sono affatto sic et simpliciter vincolanti ed incontestabili sì da dover esser recepiti in questo giudizio senza alcun vaglio critico, vaglio da svolgersi invece sulla base quantomeno di quegli stessi dati e documenti valutati dal Commissario giudiziale. Nel caso in esame non sono stati prodotti gli allegati alla relazione ex art 172 LF e neppure gli allegati alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo e alla relazione di attestazione ex art. 161, comma 3, L.F.,(documenti che peraltro, come sottolineato dal CTU, lo stesso tecnico di parte attrice ritiene rilevanti per fornire risposta ai quesiti tecnici) : correttamente pertanto il CTU ha comunicato di non essere in grado di procedere con l'espletamento del quesito per mancanza di documentazione utile agli atti di causa mancando le scritture contabili della società Costruzioni Miotti S.P.A..

Si osserva in ogni caso che il bilancio esercizio 2012 quale depositato riporta patrimonio netto positivo.

A pag 28. 29-30 -paragrafo 6.1 - della relazione ex art 172 LF (doc 19 attoreo) il Commissario Giudiziale- premettendo di aver visionato le schede contabili del 2012, 2013 e 2014, il libro delle decisioni soci aggiornato al 10.6.2014, i libro delle decisioni degli Amministratori aggiornato sino al verbale del 30.6.2014 , il libro inventari, il libro giornale stampato fino al 31.1.22013 , il libro cespiti aggiornato al 31.12.2013 e i registri iva acquisti e vendite riepilogativo delle liquidazioni aggiornati fino al mese di luglio 2014- e dato atto di aver effettuato un "esame sommario" del solo bilancio chiuso al 31.12.2012 ha affermato (v. pag 29-30 della relazione) di aver rilevato una sopravvalutazione delle rimanenze relative agli immobili (terreni di Marostica e Thiene) iscritti a bilancio 2012 per € 2,8 milioni, a fronte di una "valutazione ai fini del concordato" di € 1,76 milioni (ciò sulla base di una perizia depositata con ricorso ex art 161 LF e non disponibile in questa causa) e anche una sopravvalutazione relativa a lavori in corso in tre cantieri da cui in buona sostanza risulterebbe complessivamente "sopravalutazione delle rimanenze finali di magazzino di oltre 2 milioni di Euro a fronte di un patrimonio netto contabile al 31.12.2012 di euro 3,3 milioni".

Va da sé che *in primis* detta rettifica indicata dal Commissario Giudiziario, quantomeno per la rettifica afferente gli immobili, non è passibile in questa sede di adeguata valutazione tecnica mancando *in primis* financo la perizia tecnica contenente la valutazione immobiliare recepita dal C.G. che ha peraltro precisato che la minor



valorizzazione è stata fatta “ai fini del concordato” e che ha effettuato *veloci rettifiche sommarie*” (così indicate in relazione ex art 172 LF); in secondo luogo anche all’esito di dette rettifiche sommarie il patrimonio netto risulta ancora positivo, affermando il Commissario Giudiziale solamente che “è possibile che, ad una analisi più approfondita possa risultare che il patrimonio netto fosse già completamente eroso alla chiusura dell’esercizio 2012” analisi più approfondita che il C.G. ha dato atto di non aver svolto (v. nota 9 di pag 30 della relazione) e che vieppiù non può essere svolta in questa sede stante la mancanza di adeguata documentazione di supporto. Non può dunque ritenersi provata la discesa del patrimonio netto sotto i minimi di legge nell’esercizio 2012.

Quanto al 2013 i dati di bilancio riportati nella Relazione ex art 172 LF sono tratti da una bozza “provvisoria” inviata al C.G. dallo studio professionale che assisteva la società, mancando un bilancio approvato; detti dati sono in ogni caso propri di una bozza di bilancio redatta secondo criteri “di liquidazione” di tal che il risultato di esercizio al 31.12.2013 risulta significativamente peggiore rispetto a quanto si sarebbe ottenuto applicando i criteri di continuità in virtù delle doverose svalutazioni da applicarsi nei bilanci di liquidazione. Il Commissario Giudiziale ha dato atto del “tracollo” nel 2013 dei ricavi e del valore della produzione ma anche a valorizzare dette indicazioni, l’assenza delle scritture contabili come correttamente osservato dal CTU non solo “impedisce l’esame della situazione infrannuale e, quindi, di individuare il momento in cui il capitale è divenuto negativo e se ciò sia avvenuto prima o dopo la fornitura di SIG S.p.A. a COSTRUZIONI MIOTTI S.p.A.” ma altresì “pure impedisce di rispondere anche alle altre parti del quesito” non essendo neppure possibile individuare le nuove operazioni non conservative poste in essere illecitamente dopo la perdita di capitale (che non si sa quando sia avvenuta) né di quantificare il danno derivante dalla assunzione di nuovo rischio d’impresa per la società e “di riflesso” per il creditore,

Ciò vale altresì per la censura afferente l’eventuale ritardo nell’adire procedure concorsuali. La domanda risarcitoria ex art 2394 e 2486 cc. non può dunque che essere rigettata.

Domanda ex art 2395 cc.

La responsabilità degli amministratori di società di capitali ex art 2395 cc (in caso di amministratore di spa) o ex art 2476 VII comma c.c (in caso di amministratore di srl) verso i soci o i terzi che abbiano stipulato un contratto con la società, per consolidata giurisprudenza, non discende automaticamente *ex se* da detta loro qualità, né *ex se* dall’inadempimento ad obblighi discendenti dal contratto stipulato dalla società essendo necessaria, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, la allegazione e prova della



condotta dolosa o colposa degli amministratori medesimi, la allegazione di un danno “direttamente” incidente sul socio o sul terzo (e non dunque di mero” danno riflesso”) e la allegazione del nesso di causalità tale per cui il suddetto danno sia esso stesso conseguenza “*immediata e diretta*” della suddetta condotta illecita secondo i principi generali (v art 1223 cc. richiamato quanto alla responsabilità extracontrattuale dall’art 2056 cc).

Invero secondo consolidato orientamento giurisprudenziale se la società è inadempiente per non aver rispettato gli obblighi discendenti dal contratto di questi danni risponde la società e soltanto la società: ciò in forza del rapporto di immedesimazione organica tra la società e gli amministratori che per essa agiscono sicchè l'atto dell'amministratore non è atto compiuto per conto della società, ma è atto "della" società; se invece nell’agire per la società o anche al fuori di ciò vengono dedotti specifici comportamenti degli amministratori, dolosi o colposi, che di per se stessi abbiano cagionato ai terzi un danno **diretto**, di questo risponderanno gli amministratori, la cui responsabilità potrà eventualmente aggiungersi - senza sostituirla o sopprimerla - a quella della società per l'inadempimento.

In altre parole non è sufficiente che la società amministrata abbia posto in essere un illecito di natura contrattuale poiché la condotta inadempiente, ancorchè posta in essere dall’amministratore in forza del suo rapporto di immedesimazione organica con la società, è condotta inadempiente della società che genera dunque ex se solo responsabilità contrattuale della società e non personale dell’amministratore. Per aversi responsabilità personale dell’amministratore verso il socio o il terzo contraente ex art 2395 cc o art 2476 VII comma cc, necessita invece un **quid pluris**: non basta un danno che sia frutto del comportamento inadempiente ma è necessario che il danno non solo sia diretto (e ciò incidente direttamente sulla sfera del socio o del terzo e non mero riflesso del danno al patrimonio sociale) ma sia altresì legato da nesso di causalità immediata (sia cioè conseguenza immediata e diretta) con veri e propri comportamenti illeciti (colposi o dolosi) dell’amministratore, che “vadano oltre” il mero comportamento di inadempienza contrattuale.

Tali principi sono stati ulteriormente ribaditi e precisati dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza del 12.2.2020 n. 3452 che ha pronunciato in un caso in cui venivano in rilievo vari inadempimenti contrattuali (ancorchè colà si trattasse di inadempimenti del liquidatore). Orbene la Corte ha ancora una volta ribadito che la responsabilità risarcitoria, di cui all’azione ex articolo 2395 c.c. “*richiede una condotta illecita connotata da dolo o colpa che trascenda il mero inadempimento contrattuale, seppure possa essere ad esso connessa*”



Non rileva invece che il danno sia stato arrecato dagli amministratori nell'esercizio del loro ufficio o al di fuori di tali incombenze e neppure rileva ai fini di elidere la responsabilità che il comportamento illecito dell'amministratore possa se del caso aver favorito la società da essi amministrata e possa esser stato eventualmente compiuto dagli amministratori nell'interesse di detta società.

Trattandosi di responsabilità extracontrattuale spetta a parte attrice provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie e cioè fornire la prova di un comportamento illecito dell'amministratore produttivo di danno diretto per la attrice quale conseguenza immediata e diretta del comportamento illecito stesso.

Nel caso qui in esame la pretesa di parte attrice di veder riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno ex art 2395 cc attinge alla vicenda contrattuale relativa agli ordinativi fatti a settembre- ottobre 2013; sin dalla citazione parte attrice ha indicato il comportamento illecito attribuito agli amministratori nel fatto che la società tramite i medesimi avrebbe contratto già sapendo gli amministratori che la società non era in grado di pagare il corrispettivo delle forniture.

Devesi osservare che le forniture sono state richieste in settembre ottobre 2013 ed erano dirette a consentire il completamento di commesse già assunte; quanto le forniture sono state ordinate vi era già sicuramente una situazione di tensione/ crisi finanziaria della società ma non vi è prova certa che in allora già vi fosse perdita di capitale sociale né prova di vera e propria insolvenza (v quanto già dinnanzi esposto); non vi è neppure la prova che già a settembre /metà ottobre 2013 la società fosse stata attinta da rilevante numero di decreti ingiuntivi e pignoramenti (la relazione ex art 172 LF dà atto a pag 7 che nel 2013 vari fornitori, non meglio precisati, avevano depositato ricorso per decreto ingiuntivo alcuni avviando anche azioni esecutive ma non risulta la datazione di detti ricorsi ed azioni); infine non vi è neppure prova che già in allora gli amministratori avessero già prefigurato e deciso di presentare domanda per concordato (la prima richiesta di concordato "con continuità aziendale" è stata depositata solo successivamente, nel dicembre 2013): non vi è insomma prova neppure presuntiva- richiedendo la presunzione non semplice sospetto ma la sussistenza di elementi dotati di precisione gravità e concordanza- che le forniture siano state ordinate a settembre ottobre 2013 con l'intenzione in allora degli amministratori di non pagare il corrispettivo delle forniture o comunque con la piena consapevolezza in allora che non vi sarebbe stato pagamento di quelle forniture.

Conclusivamente le domande vanno rigettate.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale



- 1) Rigetta le domande attoree
- 2) Condanna parte attrice a rifondere ai convenuti le spese di lite che liquida in € 8500,00 per competenze professionali oltre accessori come per legge.



Deciso in Venezia il 22.12.2021

La presidente rel ed est.

Dott Liliana Guzzo

